



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.47**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2021-2023 EX ART. 170, C.1 DEL D.LGS. 267/2000**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
5. VALERIO Cinzia - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
7. PANARO Enrico - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
10. PLANO Sandro - Consigliere	"Susa"	Sì
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	"Susa"	Sì
12. FONZO Antonia - Consigliere	"Susa"	Giust.
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	"Susa"	Sì

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020, il Consiglio comunale si tiene in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

PREMESSO che l'art. 170 "Documento Unico di Programmazione" del TUEL testualmente recita:

"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”;

VISTO l'art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili), c. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto Cura Italia) che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020”;

VERIFICATO che l'art. 174 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati - del TUEL testualmente recita:

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.

4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del TUEL e s.m.i. il quale testualmente recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

EVIDENZIATO come la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 preveda già il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;

EVIDENZIATO come nel solco di queste esigenze e condizioni straordinarie sia economiche che di modalità di esecuzione del lavoro ed organizzative a livello degli uffici, condizionati da più vincoli e condizioni, sia risultato gravoso gestire la fase di programmazione nei tempi corretti, ancorché già prorogati dalla normativa;

DATO ATTO che il punto 8.2 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – principio della programmazione – è stato modificato alla fine dell'anno 2018, stabilendo che "Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I termini di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma";

VISTI i seguenti riferimenti normativi in merito ai vari strumenti di programmazione contenuti nel Dup:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

- l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, debba svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, e per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

-il programma triennale dei lavori pubblici contiene le opere il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indica, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

RILEVATO che con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, in vigore dal 24 marzo 2018, è stata approvata la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

PRESO ATTO che conformemente a quanto già avvenuto nelle annualità precedenti si è proceduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023, ed elenco annuale per l'anno 2021, direttamente in seno al D.U.P., redatto in conformità agli schemi tipo sopra citati dal responsabile della Ripartizione Tecnica, e dal R.A.S.A. come funzionari referente per la programmazione delle opere pubbliche;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. 6/01/2018 n. 14, l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

b) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

- l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016(Nuovo Codice dei contratti) stabilisce:

-al c. 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.";

-al c. 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati";

- al c. 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4";

- al c. 8 si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, la definizione della normativa di dettaglio della programmazione. Il decreto non è stato ancora adottato;

- che per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208");

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018;

RILEVATO che il c. 2 dell’art. 57 “Disposizioni in materia di enti locali” del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenuti anacronistici rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all’esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
- limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010);
- limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL112/2018);
- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014) per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, c. 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nel DUP 2021-2023;

CONSIDERATO altresì che la norma ha ritenuto comunque inserire una sorta di “clausola di salvaguardia” tenendo fermi gli eventuali specifici termini eventualmente previsti, quale ad esempio la programmazione del fabbisogno di personale, per la quale è competente, ex art. 91 del TUEL, la Giunta;

DATO ATTO che la rilevazione delle eccedenze di personale e la definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 (ex art. 33 del D.L. 30/4/2019 n. 34 come convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e del decreto attuativo del 17 marzo 2020) sono contenuti come parte di relazione e descrittiva all’interno del presente DUP 2021-2023;

DATO ATTO, inoltre, che solo in funzione della deliberazione di Consiglio verrà richiesto il parere del revisore dei conti sulla delibera di Giunta in conformità a quanto determinato da Arconet con la FAQ n. 10 a supporto di questo provvedimento, visto e considerato che all’interno del DUP sono contenuti e quindi approvati contestualmente tutti gli strumenti programmatori, nonostante il combinato disposto della normativa preveda la relazione dell’organo di revisione solo quando il DUP è presentato al Consiglio contestualmente al bilancio di previsione;

VERIFICATO che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sarà successivamente oggetto di specifica nota di aggiornamento in funzione dell’evoluzione normativa, di programmazione e rispetto alla Legge di Stabilità;

CONSIDERATO che l’art. 170 prevede appunto che la Giunta presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ciascun anno (termine ordinatorio), in modo da aggiornare il testo del presente documento a successivi sviluppi di programmazione e normativi,

termine che risulta ovviamente slittato in funzione delle tempistiche di approvazione del Bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO necessario sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del DUP 2021-2023 quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente redatto in questa fase a rappresentare le macro scelte organizzative e strategiche;

DATO ATTO che lo schema di D.U.P. 2021/2022/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 15.12.2020 è stato depositato in favore dei consiglieri comunali nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità e che il medesimo ha ottenuto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico – Finanziaria con verbale n. 13 in data 21.12.2020;

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 29.09.2020 con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29.09.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29.09.2020: "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 – parte finanziaria e deliberazione n. 93 del 03.11.2020: "Approvazione Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance anni 2020-22";

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line";

Udita la lettura da parte del Consigliere Alessandra BREZZO della dichiarazione di voto del Gruppo consiliare "Susa" sul presente argomento ed allegata alla presente deliberazione.

Si dà atto che alle ore 19.50, prima della votazione, lascia la seduta il Consigliere comunale **Stefania BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO**, portando il numero dei **presenti a 10**.

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 10
- Astenuti n. ==
- Votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 3 (Plano, Brezzo, Chianello)

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs 167/2000 e sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al nuovo punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/11, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale secondo le scelte strategiche ed operative generali dell'Amministrazione con proiezione dei dati finanziari presuntivi oggetto di nota di aggiornamento in funzione della Legge di bilancio.
3. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. DI DARE ATTO che il presente documento di programmazione inviato all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per le fasi di verifica e controllo previste dalla normativa ha ottenuto il parere favorevole con verbale n. 13 in data 21.12.2020.
5. DI DARE ATTO che il D.U.P. 2021-2023 potrà essere modificato in fase di aggiornamento in base alle esigenze programmatiche e finanziarie che potrebbero emergere in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione espressa in forma palese, il seguente risultato proclamato dal Presidente:
 - presenti n. 10
 - astenuti n. ==
 - votanti n. 10
 - favorevoli n. 10
 - contrari n. ==.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese